

ANTICIPAZIONI

BENEDETTA GALGANI

**Innovazione tecnologica e
tradizione personalistica.
Dalla partecipazione “a distanza” alle cc.dd.
“Metaverse Courtrooms”?***

Nell'interrogarsi sul rapporto tra progresso tecnologico e coordinate assiologiche del rito penale, il contributo dapprima si confronta con le modifiche introdotte dalla “riforma Cartabia” in materia di processo a distanza, per poi misurarsi con un nuovo paradigma digitale, il c.d. “metaverso”, nella prospettiva di un suo ingresso – forse meno inverosimile di quello che si potrebbe pensare – nel settore della giustizia.

Technological innovation and personalist tradition. From “remote” participation to so-called “Metaverse Courtrooms”?

In questioning the relationship between technological progress and the axiological coordinates of the criminal procedure, the paper first analyses the innovations introduced by the “Cartabia reform” with regard to remote justice, and then deals with a new digital paradigm, the so-called “metaverse”, in the perspective of its entry – perhaps less far-fetched than one might think – into the field of justice.

SOMMARIO: 1. La domanda. - 2. I punti cardinali... - 3. ... e una terra (ancora) di mezzo. - 4. Incognite di domani: il processo penale nel metaverso?

1. *La domanda.* Nel tentativo di delineare la struttura portante di questo contributo, avverto come particolarmente urgente la necessità, innanzitutto, di confrontarmi col titolo assegnato dagli organizzatori a questa sessione dei lavori.

Certo, che la scelta di un titolo ambisca sempre (... quantomeno in via tendenziale) ad indicare il perimetro della riflessione, l’orizzonte concettuale entro cui siamo tenuti a svolgere il nostro compito di studiosi – ovvero quello di sondare le asperità del territorio, di percorrere i limiti, di definire il rigore dei confini... –, è constatazione che di per sé rischia di scadere nell’ovvio.

Eppure, proprio e specialmente in quest’occasione, l’esigenza di muovere dal significato dei sintagmi prescelti sembra porsi alla stregua di un approccio metodologico non eludibile.

Orbene, potendo dare pressoché per pacifico come la combinazione «innovazione tecnologica» alluda genericamente all’attività deliberata (anche) dalle istituzioni e tesa a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi nei diversi ambiti

di riferimento¹, in merito alla seconda unità sintattica sotto la lente di ingrandimento (*id est*: «tradizione personalistica») si rende forse opportuna qualche pur minima considerazione aggiuntiva. Difatti, se per un verso possiamo concordare sulla circostanza per cui una delle più consolidate accezioni del lemma «tradizione» è quella che indica la «trasmissione nel tempo, di generazione in generazione, di consuetudini, usi e costumi, modelli e norme», nonché - e a cascata - «le consuetudini, gli usi e i costumi» così tramandati², per l'altro l'attributo «personalistica» sembra chiaramente rimandare al termine «personalismo», «designante, in generale, ogni concezione che affermi il valore primario della persona nella costituzione della realtà e nella formulazione dei problemi filosofici»³.

Dunque, l'espressione «tradizione personalistica» sembrerebbe sottendere l'imprescindibilità di un'impostazione «umano-centrica», l'indispensabilità di una *policy* legislativa che sia comunque capace di associare all'adozione di pur inedite metodologie nella conduzione del *fact-checking* la possibilità di conseguire un (più) elevato tasso di garanzie, anche e soprattutto per coloro nei confronti dei quali l'accertamento giurisdizionale è rivolto, l'indispensabilità, insomma, di un approccio culturale in cui la transizione tecnologica (e più nella specie quella verso il digitale) si ispiri alle esigenze tipiche del dominio «giustizia penale», e non venga dettata, per converso, dalle derive tecnocratiche proprie dell'economia di mercato.

Ma - si noti bene - questa peculiare e doverosa attenzione alla «dignità dell'uomo» non sembrerebbe implicare l'irrinunciabilità, sempre e comunque, dell'«in presenza», della «fisicità», della dimensione corporea: è l'«individualità umana» in quanto tale a dover essere in ogni caso salvaguardata nelle sue prerogative fondamentali all'interno del processo penale.

* Il contributo è destinato al volume, curato da Castronuovo-Negri e in corso di pubblicazione per Jovene editore, che raccoglie gli atti del convegno «*Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*» svoltosi a Ferrara il 15-17 dicembre 2022.

Le (poche) integrazioni apportate rispetto alla versione della relazione orale si riducono all'indicazione del doveroso apparato bibliografico, al maggior dettaglio di taluni profili in quella sede soltanto accennati a causa della sempre immanente «tirannia dei tempi», nonché all'aggiornamento in merito a certune sopravvenienze che sembrerebbero confermare le «linee di tendenza» allora già preconizzate.

¹ Cfr. SIRILLI, voce *Innovazione tecnologica*, in *Enc. sc. tec. Treccani*, 2008.

² Vd. voce *Tradizione*, in *Vocabolario on line Treccani*.

³ Vd. voce *Personalismo*, in *Vocabolario on line Treccani*.

Ed eccoci, in un sol balzo, al cuore pulsante della questione. Questione che, seppure nei suoi termini nucleari, può essere trasfusa nell'interrogativo qui immediatamente di seguito: allorché ci si confronti e ci si misuri con le sempre più "estese" *chance* di partecipazione a distanza a talune delle attività processuali, se non all'udienza stessa, è da ritenersi fatale che l'"innovazione tecnologica" si ponga in rotta di collisione con i tratti identificativi di un rito assiologicamente orientato, ovvero potrebbe essere ipotizzabile l'instaurarsi di una relazione endiadica tra le due unità prese in considerazione?

2. *I punti cardinali...* La tematica appena lumeggiata, come si sa, è tutt'altro che nuova e non è certamente questa la sede in cui ripercorrerne i decennali e scoscesi sentieri normativi. Possiamo tutt'al più ricordare come il problema dei collegamenti audiovisivi nelle traiettorie della giurisdizione penale - ossia della «modalità tecnica con cui effettuare la partecipazione e l'esame a distanza avvalendosi di strumenti capaci di ricevere immagini e suoni provenienti da una postazione (la sala d'udienza) e di trasmetterli direttamente in un'altra (la c.d. postazione remota) attraverso l'uso di telecamere e *monitors*»⁴ - abbia visto consumarsi intorno a sé una vera e propria "guerra di religione"⁵, una guerra che negli ultimi anni, complici l'articolata esperienza pandemica, prima, e le direttive della L. delega 27 settembre 2021, n. 134, oltre che le disposizioni attuative del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, poi, si è ulteriormente riaccesa, non senza dischiudere, però, originali prospettive di sviluppo e di approfondimento.

Sebbene s'intenda mantenere il discorso nel perimetro di un mero "elenco argomentato", potrà forse risultare non del tutto inutile la fissazione di alcuni "punti cardinali".

Il primo. Osiamo far nostro il monito di uno dei Maestri indiscussi della disciplina processualpenalistica, il Professor Massimo Nobile: ci riferiamo, più in particolare, al Suo invito a non «farsi irretire nei nominalismi e da astratti, sedicenti "modelli"» quanto, «piuttosto», a fare «riferimento ai singoli "ingre-

⁴ Così CURTOTTI, *I collegamenti audiovisivi nel processo penale*, Milano, 2006, 33 ss.

⁵ Per questa espressione e per una più puntuale ricostruzione di quelle che sono state le diverse "stagioni" che hanno contraddistinto, all'interno del nostro ordinamento processuale penale, l'evoluzione normativa del ricorso alle connessioni audiovideo, sia consentito rinviare a GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Milano, 2022, 231 ss. e alla preziosa bibliografia ivi richiamata.

dienti” che servono come componenti per ottenere un “giusto processo”, “ingredienti” che – sia chiaro – non possono altrimenti esprimersi se non in «aderenza a un certo contesto istituzionale e sociale»⁶.

D'altronde, gli stessi caratteri distintivi del dibattito ed i canoni cui esso deve informarsi – capaci di per sé di conferire una determinata fisionomia all'intero sistema della giustizia penale – non sono che il segno di valori di fondo storicamente determinati⁷.

Il secondo. A rivelarsi singolarmente coerente con un'impostazione del tipo di quella or ora menzionata, lontana cioè da qualsiasi dogmatismo aprioristico e informata ad una «ragionevolezza empirica» in forza della quale ogni volta dovrebbero essere valutate «le poste» effettivamente «in gioco», come pure dosati e modulati i diversi *itinerari* accertativi⁸, è l'atteggiamento mentale già a suo tempo palesato dagli stessi *conditores* del codice del 1988.

Non può essere liquidata come trascurabile la circostanza che il Professor Delfino Siracusano, padre di quel «contraddittorio *per* la prova»⁹ integrante uno degli assi portanti della ricodificazione ed oggetto poi di costituzionalizzazione nella riforma del 1999, affermasse *tranchant* che la “teleconferenza” non alterava né la funzionalità della partecipazione, né la genuinità dell'acquisizione probatoria, a patto che venissero assicurate le condizioni per esercitare pienamente il contraddittorio¹⁰.

Né si può omettere di sottolineare come il Professor Mario Chiavario, a sua volta autorevole membro della Commissione ministeriale incaricata di dare attuazione alle 105 direttive della delega del 1987, proprio con riguardo agli «sviluppi della tecnica della videoconferenza» invocasse l'impegno «a ricercare “nuove” forme di garanzia [...] rimodellandone alcune» e, se del caso, «“inventandone” altre»¹¹.

⁶ NOBILI, *L'impatto della cultura di common law sui rapporti fra diritto e processo penale*, in ID., *Scritti inediti*, a cura di Canon, Milano, 2021, 122 s.

⁷ Cfr. NEGRI, *Il dibattito*, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, Milano, 2021, 546.

⁸ Vd. DI CHIARA, «Come s'uno schermo». *Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade tecnologici*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 1479 ss.

⁹ SIRACUSANO, *Vecchi schemi e nuovi modelli per l'attuazione di un processo di parti*, in *Leg. pen.*, 1989, 84.

¹⁰ ID., *Il giudizio*, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, a cura di Di Chiara-Patanè-Siracusano, Milano, 2018, 631.

¹¹ CHIAVARIO, *La “videoconferenza” processuale e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. II – *Diritto processuale penale e profili internazionali: diritto straniero e diritto comparato*, a cura di Corso-Zanetti, Piacenza, 2010, 98 e 109.

Così, ancora, non può certo dimenticarsi a chi debba essere ascritta la paternità della sentenza costituzionale inneggiante a quel «realismo partecipativo» rimesso alle «potenzialità ed [a]i perfezionamenti sempre offerti dalla tecnica»¹², di quella pronuncia, cioè, che per la prima volta aprì uno squarcio sulle possibili interazioni tra empiria e teoria: si trattava non soltanto di un grande giurista, ma altresì di colui che, da Guardasigilli, licenziò il codice che tutt'oggi ne ricorda nome ed impronta.

Il terzo punto. Com'è emerso chiaramente e fin da subito a livello di legislazione sovranazionale ed europea, ove da sempre si è stati particolarmente propensi alla “frammentazione” telematica dell'aula d'udienza (basti citare, per stare agli esempi più recenti, l'estensione operativa della videoconferenza a fini di acquisizione della deposizione del testimone e dell'esperto ad opera dell'art. 11 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sul *cybercrime*¹³), il digitale con-fonde i con-fini concettuali e pratici delle categorie processuali di riferimento.

Ne discende – ed è questo il quarto e ultimo punto – l'indifferibilità di provare a mutare la prospettiva, a “concettualizzare il cambiamento”¹⁴, onde poter correttamente esplorare le interazioni tra modalità *lato sensu* telematiche della gestione delle udienze e congrua tutela dei valori del *due process of law*. Da qui, e più in particolare, si profila l'opportunità di sondare una ricalibratura semantica del concetto di “spazio” (e, conseguentemente, di quello di “spazialità”)¹⁵ che – val forse la pena di sottolinearlo – non significa

¹² Cfr. Corte cost., 22 luglio 1999, n. 342. Orbene, pur guardandosi dall'assegnare un peso *ex se* “decisivo” alle sentenze dei giudici costituzionali (o europei) in materia, non si può tuttavia dimenticare che «[s]e il diritto processuale penale è diritto costituzionale applicato e se la Costituzione vive anzitutto nelle parole della Consulta, le decisioni del Giudice delle Leggi costituiscono di necessità sia il riferimento obbligato cui deve guardare il legislatore sia le disposizioni e/o i valori con cui deve misurarsi l'interprete»: così RUGGIERI, *Il volto costituzionale del processo penale. Indagine giurisprudenziale alla ricerca di valori condivisi*, Pisa, 2021, 34.

¹³ Per un'analisi non priva di note critiche dell'ultima normativa europea vd. MURRO, *La disciplina della videoconferenza per le dichiarazioni del testimone e dell'esperto*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 1143 ss.

¹⁴ Cfr., anche se in un'ottica più generale, RULLO, *Corti online*, in *Riv. dig. pol.*, 2021, 220: «[I]l digitale non è uno strumento neutro e la sua capacità redistributiva in termini di capacità ed effettiva protezione dei diritti richiede un allargamento del campo visuale che non perda di vista il contesto sociale, politico e culturale in cui esso è calato».

¹⁵ Se ne trova conferma in BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 979 secondo la quale la giustizia non si esaurisce in un luogo, oltre che in recentissimi studi d'oltreoceano come MCKEY-MACINTOSH, *Digital Criminal Courts: The Place or Space of (Post-)pandemic Justice*, in AA.VV., *Cybercrime in the Pandemic Digital Age and Beyond*, Cham, 2023.

l'abbandono *tout court* del medesimo ma, semmai, una ridefinizione della fisionomia offertane ad esempio nell'art. 146 disp. att. c.p.p., nonché di quella capacità ordinante ad esso tradizionalmente imputata, alla luce di esperienze e di progressi tecnici ovviamente prima non immaginabili.

D'altra parte, della necessità di “concettualizzare il cambiamento” in un mondo che muta vorticosamente a causa dell'inarrestabilità dell'evoluzione tecnologica troviamo molteplici esempi in tutte le branche del diritto: così, mentre si parla di “costituzionalismo digitale” per indicare la sfida rimessa al “vecchio caro” costituzionalismo» di rielaborare e aggiornare le proprie categorie¹⁶, allo stesso modo, passando al diritto penale sostanziale, viene alla mente una pronuncia di legittimità in cui gli Ermellini, dopo aver approfondito la nozione «di “presenza” rispetto ai moderni sistemi di comunicazione», si sono appunto trovati a dichiarare «che, accanto alla presenza fisica in unità di tempo e di luogo» si rinvenivano fattispecie in concreto ad essa «equiparabili» integrate «con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (*call conference*, audioconferenza o videoconferenza)»¹⁷.

Per quale motivo, allora, sebbene con tutti i *caveat* e i distinguo del caso, dovremmo aprioristicamente escludere la praticabilità di una rimodulazione dell'“ontologia della presenza” anche nell'ambito del diritto processuale?

3. ... e una terra (ancora) di mezzo. Una volta chiusa la “lista”, per molti versi davvero elementare, di “ganci” funzionali ad approcciare la questione di fondo, il contesto nel quale ci troviamo a muoverci presenta, a ben guardare, i tratti di quello che potrebbe essere definito uno stato di “liminalità”.

Prendendo spunto dagli studi antropologici del secolo scorso portati al successo da un articolo dell'inglese Turner efficacemente intitolato “*betwixt and between*”¹⁸, si ha letteralmente l'impressione di trovarsi in uno “stato di passaggio”, in una sorta di “terra di mezzo” in cui è dato registrare ciò che non è

¹⁶ Cfr., senza alcuna pretesa di esaustività, COSTANZO, *Il fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo*, in AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (Salerno 22-24 novembre 2012)*, Napoli, 2014, 43; CELESTE, *Digital Constitutionalism. The Role of Internet Bills of Rights*, London, 2022, *passim*; e, da ultimo, CAVANI, *Nuovi poteri, vecchi problemi. Il costituzionalismo alla prova del digitale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2023, 223 ss.

¹⁷ Vd. Cass., Sez. V, 20 luglio 2022, n. 28675, in *Il Sole-24 Ore*, 28 luglio 2022.

¹⁸ Più in particolare vd. TURNER, *Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites of Passage*, in *The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual*, New York, 1970, 46 ss.

più (il tempo degli anatemi interdittivi nei confronti del ricorso ai *media* tecnologici nell'espletamento di talune attività processuali...) e ciò che non è ancora, e che pure si lascia intravedere sulla soglia, vale a dire una (più o meno) "condivisa" disponibilità a riconsiderare certe categorie alla luce di un senso della realtà che è altresì senso delle possibilità offerte dal ruolo proattivo della tecnologia.

Cerchiamo di spiegarci meglio. Se è vero, da un lato, che gli studi neuroscientifici più recenti, quelli di psicologia della memoria e persino quelli relativi alla psicologia della percezione restituiscono indicazioni (distinte benché in linea di massima) convergenti nella direzione di un "appannamento" non soltanto del metodo dialettico *de praesenti* nel suo ruolo di *golden rule* dell'epistemologia forense ma, altresì, della prova dichiarativa che, proprio di quel «tornante epistemologico» del 1989, aveva costituito il vero «punto di svolta»¹⁹; e se è incontestabile, dall'altro, «*the lack of evidentiary basis*» che contrassegna gli assiomi che praticamente da sempre popolano la discussione intorno all'uso dei collegamenti audiovisivi nell'espletamento dei diversi incumbenti processuali²⁰; nell'attesa dei futuri approdi di indagini empiriche e finalmente multidisciplinari²¹, si continua a registrare un forte affidamento nel postulato secondo cui solo e soltanto la compresenza fisica di tutti i diversi protagonisti in un'aula d'udienza materiale sarebbe in grado di assicurare lo

¹⁹ GIOSTRA, *Appunto per una giustizia non solo più efficiente, ma anche più giusta*, in www.giustiziainsieme.it, 24 gennaio 2022. Sul progressivo "sgretolamento" della fisionomia classica della testimonianza quale fonte di cognizione per eccellenza vi è un grande fermento anche nella dottrina straniera: al riguardo si veda, per esempio, TAVARES DA SILVA, *Neuroscience of Memory and Philosophy of Knowledge Challenges to Immediacy*, in *Fairness in Criminal Appeal. A Critical and Interdisciplinary Analysis of the ECtHR Case-Law*, a cura di Morão-Tavares da Silva, Cham, 2023, 163.

²⁰ ... come, a titolo meramente esemplificativo, il venir meno dell'interazione umana, dell'effettività dell'immediatezza, e le distorsioni cognitive che inficerebbero tanto il *decision making* del giudice quanto la legittimazione stessa del processo. Rileva opportunamente DE VOCHT, *Trials by video link after the pandemic: the pros and cons of the expansion of virtual justice*, in *China-EU Law Journal*, 2022, 33-44, come i pochi studi che pure confermerebbero l'esistenza di tali *vulnera* in una dimensione spaziale virtuale siano tutti estremamente datati (mentre la qualità delle tecnologie migliora *day by day*...), oltre che attinenti a contesti geografici e processuali particolari (come, ad esempio, le *bail hearings* in UK). Non soltanto: viene messo in evidenza come alcuni studi pilota condotti su minori in detenzione in UK e in Australia rivelino che i nativi digitali – essendosi interfacciati con lo schermo fin dalla nascita – non avvertono alcun "disagio" nell'uso dei nuovi media tecnologici anche nel processo.

²¹ Essenziale, tra gli altri, è e sarà vieppiù il contributo delle scienze psicologiche e, in particolare, della psicologia cognitiva: in proposito si rinvia, *si licet*, alle riflessioni svolte in GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 287 ss. e nei richiami bibliografici ivi indicati.

standard costituzionalmente richiesto tanto per la partecipazione al processo, quanto per l'attività di formazione probatoria.

Ed è proprio da tale postulato che discendono *naturaliter*, a partire dai lontani esordi della prima disciplina emergenziale in tema di videocollegamenti, i ricorrenti tentativi di mantenere nel perimetro dell'equità processuale gli istituti connotati da un'intermediazione tecnologica: o tramite il riconoscimento di limitazioni e/o deroghe al principio del contraddittorio oppure, ancora, attraverso più o meno rigorosi giudizi di proporzionalità o di bilanciamento tra principi.

Nell'ultimo lasso temporale – anche sulla scorta dell'esempio di molte esperienze giuridiche straniere²², delle *Guidelines on videoconferencing in judicial proceedings* della Cepej²³ e della pronuncia di inammissibilità della Corte cost. n. 96 del 2021 (l'unica, a ben guardare, che si è occupata dello statuto della videoconferenza in era pandemica avallando la possibile estensione dei casi in cui adottare congrue modalità telematiche²⁴) –, a farsi strada è stato vieppiù il suggerimento di individuare nel consenso delle parti il *passerpartout* legittimante qualsiasi deroga al contraddittorio in senso forte ed ogni compressione delle garanzie del prevenuto²⁵.

²² Vd. in proposito anche la documentata analisi di DELLA TORRE, *L'espansione del processo a distanza negli itinerari dell'emergenza pandemica*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 226.

²³ Adottate nella riunione plenaria del 16 e 17 giugno 2021, il loro testo è reperibile all'indirizzo rm.coe.int/cepej-2021-4-guidelines-videoconference-en/1680a2c2f. Il canone 21 recita come segue: «*If legislation does not require the free and informed consent of the defendant, the court's decision for his or her participation in the remote hearing should serve a legitimate aim*».

²⁴ Cfr. Corte cost., 12 maggio 2021, n. 96 e l'analisi in proposito condotta in GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 277 ss. Ne forniscono una diversa e non condivisibile lettura MINNELLA, *Processo penale da remoto: l'intervento della Corte Costituzionale*, in www.dirittoegiustizia.it, 13 maggio 2021 e MARANDOLA, *Legislazione d'emergenza: garanzie e limiti (temporali) provengono dalle alte Corti*, in *ilPenalista.it*, 17 maggio 2021.

²⁵ Critici sul punto, tra gli altri, TRAPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, in *questa Rivista*, 2022, 3, 20, per cui il meccanismo consensuale sarebbe suscettibile di "abusi" dal momento che per suo tramite i difensori potrebbero essere tentati di «attirarsi le simpatie del magistrato» nella speranza «che, aiutandolo a ridurre i ruoli d'udienza, il pubblico ministero possa chiedere una pena più mite e il giudice, essere più clemente» e TRAMARECE, *Nullità per mancato funzionamento della videoconferenza e prospettive di riforma*, in *Giur. it.*, 2021, 2794, secondo la quale «il consenso cui la norma subordina il concreto svolgimento dell'udienza mediante videoconferenza» non avrebbe altra funzione che quella «di grimaldello attraverso cui la parte – ed evidentemente il riferimento è alla parte più sensibile al processo, ossia l'imputato – abdica ai propri diritti difensivi».

Suggerimento, quest'ultimo, che la stessa Commissione Lattanzi²⁶ aveva contribuito ad "incasellare" nel criterio direttivo (art. 1, comma 8, L. 134/2021) specificamente dedicato alla c.d. *remote justice*²⁷.

Ed ecco che, volgendo lo sguardo al d.lgs. 150/2022, non si può innanzitutto non rilevare come - sebbene *expressis verbis* finalizzata all'accelerazione dei tempi processuali²⁸ - la nuova normativa, giustappunto imperniata sul meccanismo consensualistico, pecchi in qualche modo di ingenuità, autocondannandosi all'ineffettività nella misura in cui, pur essendo *de facto* associata all'idea di un depauperamento, quantomeno potenziale, di certe tutele garantistiche, non risulta "corredata" da alcuna forma di premialità.

Proseguendo in questa rapida analisi, va osservato che, pur a fronte dell'auspicata e condivisibile scelta di incastonare nel corpo codicistico una disposizione pivotale come quella dell'inedito art. 133-ter c.p.p. (preceduta, in funzione servente, dall'altrettanto inedito art. 133-bis c.p.p.), non è comunque facile rintracciare la linea di razionalizzazione e di semplificazione che avrebbe dovuto guidare l'intervento riformatore sul punto. D'altronde, invece di rimettere mano al quadro complessivo della partecipazione a distanza (in ordine alla quale, più o meno consapevolmente, si è inaugurata anche una nuova tassonomia), sono state conservate alcune delle fattispecie per così dire "storiche", avulse dal meccanismo consensuale, e se ne sono giustapposte di nuove, tutte condizionate, però, alla volontà delle parti²⁹.

²⁶ Ci si riferisce, come noto, alla *Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello*.

²⁷ Per un'analisi dei criteri della L. delega 134/2021 vd., volendo, GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 317 ss.

²⁸ Cfr. *Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150/2022*, 7 s. Al riguardo vale la pena rammentare la pronuncia costituzionale n. 74 del 2022, giusta la quale «[l]a ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo» e, conseguentemente, l'offerta di soluzioni procedurali in qualche modo semplificate, «lungi dal rispondere a una logica di "efficientismo giudiziario che privilegia in chiave statistica la quantità a scapito della qualità delle decisioni giudiziarie"», integra piuttosto l'«attuazione di un preciso dovere costituzionale»: Corte cost., 24 marzo 2022, n. 74, § 5.1.

²⁹ Al di là della opinabile e farraginoso tecnica legislativa messa in campo dal delegato, pare pacifico che il regime compendiato nell'art. 133-ter c.p.p. sia suscettibile di essere *in parte qua* derogato da previsioni *ad hoc* di vecchio e di nuovo conio, ma non basti, invece, ad introdurre nuovi "casi" da remoto, la cui legittimità è comunque rimessa ad una determinazione legislativa in tal senso. Giusto in ragione di questo tratto di "non autosufficienza", non coglie nel segno l'emendamento suggerito dall'Unione Ca-

E per quale ragione, poi, si è fatto apoditticamente dire al delegante ciò che in effetti non diceva, imputandogli un fantomatico divieto di procedere alla *virtual hearing* nella sua declinazione più estrema³⁰ se, poi e per converso, è a quello stesso nomoteta che si riconduce l'ammissione dell'esecuzione remotizzata della prova dichiarativa, una prova dichiarativa che – come noto – aveva rappresentato un “giardino proibito” persino nel bel mezzo della “tempesta pandemica”³¹? A destare disorientamento è l'incedere in qualche modo “strabico” del delegato: mentre da una parte egli torna ad “arroccarsi” sulla difesa di alcuni simboli in quanto tali (la sacralità, comunque, dell'aula materiale...)³², dall'altra osa (sia pur legittimamente)³³ ciò che nemmeno il suo cor-

mere penali (cfr. *Proposte UCPI di emendamenti al d.lgs. 150/2022*, 7 febbraio 2023, il cui testo è reperibile all'indirizzo

https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Documenti_Giunta_Caiazza/UCPI-EMENDAMENTI-DLGS-150-2022.pdf) volto ad introdurre in apertura del medesimo articolo il rife-

rimento al “consenso delle parti”: basta all'uopo verificare come, in ossequio, appunto, al *dictum* della delega, ciascuna delle “nuove” fattispecie di attività a distanza contempra *expressis verbis* il requisito della consensualità.

³⁰ Cfr. il passaggio “incriminato” della *Relazione illustrativa al D.Lgs. 150/2022*, 47: «[s]i è, invece, escluso che il criterio di delega richiedesse (o, comunque, consentisse): a) di disciplinare le ipotesi di integrale “dematerializzazione” dell'udienza, in particolare prevedendo che essa possa essere celebrata in un ambiente totalmente virtuale, gestito dal giudice e dai suoi ausiliari da luogo diverso dall'aula di udienza».

Condivide la nostra censura, seppure con toni più sfumati, GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022, 23.

³¹ Lo rimarca anche CORTE DI CASSAZIONE. UFFICIO DEL MASSIMARIO. SERVIZIO PENALE, *Relazione su novità normativa. La “riforma Cartabia”*, Roma, 5 gennaio 2023, 22 nota 69 pubblicata sul sito www.cortedicassazione.it.

³² Eppure, a proposito del ruolo “sdruciolevole, produttore e controproduttore” dei simboli «in qualsiasi discorso sulla giustizia» vale la pena leggere le belle pagine di ZAGREBELSKY, *La giustizia come professione*, Torino, 2021, 56 ss. Di segno affatto diverso le considerazioni sulla «valenza simbolica dell'aula d'udienza» di MAZZA, *Immediatezza e crisi sanitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 461 ss.

Per incidens, proprio con riferimento all'esclusione della “smaterializzazione integrale” dell'udienza, c'è da chiedersi a quale principio di garanzia risponderebbe l'obbligata presenza nello spazio materiale dell'udienza dei soli rappresentanti istituzionali, vale a dire del pubblico ministero e del giudice, una volta che si è deciso di sfruttare *secundum constitutionem* la clausola derogatoria di cui all'art. 111, comma 5, Cost.

³³ Di ben altro avviso NEGRI, *Atti e udienze “a distanza”: risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di Castronuovo-Donini-Mancuso-Varraso, Milano, 2023, 465 il quale nell'«[e]ventualità [...] che l'intera attività istruttoria subisca simile degradazione allo stato larvale» ravvisa «dubbi di compatibilità con il paradigma costituzionale del dibattimento».

rispettivo, investito della contestuale riforma in ambito civile (cfr. d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), si è spinto a prevedere nella “stabilizzazione” delle udienze da remoto (cfr. il novello art. 127-*bis*, comma 1, c.p.c.)³⁴. Infatti, a patto che le parti vi acconsentano, nel rito penale risulta oggi generalizzata la possibilità di procedere da remoto all’esame di testimoni, imputati in procedimento connesso, periti, consulenti tecnici e parti private (artt. 496, comma 2-*bis*, c.p.p. per il dibattimento, e artt. 422, comma 2, e 441, comma 6, c.p.p., rispettivamente per l’udienza preliminare e per il giudizio abbreviato).

Senza altro degna di plauso è l’apposizione del “sigillo” della nullità alla clausola che impone l’attuazione del collegamento secondo «modalità idonee a tutelare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre». Ancora, va apprezzato il richiamo espresso all’«adeguata pubblicità» dell’udienza pubblica – tematica capitale eppur bistrattata da tutta la legislazione emergenziale –, per quanto esso rischi di risolversi in una “finestra dipinta sul muro” poiché non ne vengono fissati né contenuti né *standard*.

Non suscita, poi, minor stupore che l’eventuale difetto, per dirla alla Cordero, di “mimesi meccanica” (ossia della registrazione audiovisiva con cui dovrebbero essere documentati tutti gli atti compartecipati da soggetti allocati in siti diversi) sia sguarnito di qualunque sanzione.

Eppure era proprio questo il momento per formulare delle disposizioni *ab initio* concepite come “immerse” nel digitale, il cui nucleo fosse espressione della cura *dualmente* rivolta al versante giuridico (e, dunque, semplificando, ai principi che devono essere sempre e comunque assicurati nell’orizzonte della *fairness* processuale) e allo studio, condotto sulla scorta di un rigoroso approccio *data-driven*, di quello infrastrutturale-informatico; era questa la congiuntura per declinare, accanto al corpo delle disposizioni principali, un “rituale” dell’atto processuale “a distanza”, un vero e proprio *vademecum* diretto a rendere effettive le situazioni giuridiche soggettive calate in una “moltiplicata dimensione spaziale del processo”.

³⁴ Per una sintesi dell’intervento riformatore con riferimento alle disposizioni di nostro precipuo interesse vd. ASPRELLA, *Riforma processo civile: le nuove disposizioni in materia di udienza*, in *ilProcessocivile.it*, 26 ottobre 2022 e MINNELLA, *Avanti con la giustizia da remoto, gli uffici alla ricerca di un equilibrio*, in *Guida dir.*, 2023, 10, 22 ss.

Ma l'occasione è andata evidentemente persa, tenuto altresì conto che il legislatore delegato ha serbato il silenzio – giusto per fare alcuni esempi – in ordine all'individuazione delle modalità di raccolta e di verifica della genuinità del consenso prestato alla celebrazione da remoto³⁵; sulla tipologia di inquadratura delle videocamere da assicurare ai diversi protagonisti nel corso del collegamento³⁶; sulle condizioni di erogazione del servizio di interpretariato e traduzione; sui connotati dei poteri di polizia e di disciplina d'udienza in veste digitale, nonché, ancora e volendo, sul protocollo di rilevazione degli incidenti tecnici e sui conseguenti riverberi sanzionatori³⁷. Peraltro, provvedimenti e buone prassi da cui trarre qualche spunto e indicazione utili non mancherebbero: accanto ad una sorta di “disciplinare” tecnico rinvenibile nelle già richiamate *Guidelines Cepej*³⁸, sono altresì meritevoli di attenzione i contenuti delle recenti *Rules for Video Conferencing dell'High Court of Bombay*³⁹ le quali, con un dovizioso apparato definitorio e regolamentare suddiviso in cinque capitoli, cercano di dare “sostanza” a quelle garanzie che, nello spazio digitale, devono di necessità trovare “altre” e “nuove” forme di espressione.

³⁵ Ante decreto di attuazione, si auspicava che venisse richiesto il consenso espresso personalmente dalla parte o, comunque, mediante procura speciale: cfr. DEI-CAS, *La partecipazione a distanza, in attesa della riforma del processo penale*, in *Sist. pen.*, 2022, 4, 29.

³⁶ Agli albori del “nuovo” codice di rito, in forza di un accordo tra CNR e Ministero della giustizia, aveva coordinato gli esperimenti di ingresso delle tecnologie video nel processo penale DI FEDERICO (*Cari avvocati, non demonizzate l'uso delle nuove tecnologie*, in www.ilriformista.it, 30 aprile 2020, 1 e 6), il quale rammenta come, già in quell'epoca ormai risalente, in Kentucky, avesse assistito all'utilizzo di riprese video che, nel corso dell'udienza, si posizionavano automaticamente sui soggetti che di volta in volta parlavano, assicurando così una rappresentazione fedele non soltanto di quanto riferito ma, altresì, delle modalità e delle tempistiche con cui le dichiarazioni venivano rese. La proiezione odierna di quelle sperimentazioni potrebbe tra le altre cose rintracciarsi in congegni che applicano il sistema denominato «*active display communication system*» in base al quale il movimento del soggetto parlante innesca il movimento del monitor del sistema di videocollegamento amplificando così il senso di realtà e di ingaggio per l'interlocutore: vd. ITO-WATANABE, *Natural Involvement to Video Conference Through ARM_COMS*, in *Human Interface and The Management of Information: Applications in Complex Technological Environments. HCII 2022. Lecture Notes in Computer Science*, a cura di Yamamoto-Mori, Cham, 2022.

³⁷ Concorde sulla capitale rilevanza di questi aspetti sui quali si stima, in definitiva, il «grado di approssimazione al reale» garantita dai sistemi di connessione audiovisiva NEGRI, *Atti e udienze “a distanza”*, cit., 485.

³⁸ In proposito sia consentito rinviare a GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 308 ss.

³⁹ Il provvedimento, pubblicato il 27 gennaio 2023, è reperibile all'indirizzo <https://hcbombayatgoa.nic.in/download/E-Filing%20rules%20video%20conferencing.pdf>.

Infine, a mo' di ulteriore elemento di confronto, non sfugge come, a livello nazionale, il concomitante pacchetto sul rito civile, con l'introduzione di una disposizione quale l'art. 196-*duodecies* disp. att. c.p.c.¹⁰, per l'appunto rubricato «Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza», palesi una "cura" e una "sensibilità" per gli indispensabili aspetti operativi, senz'altro più spiccate di quelle fin qui riscontrate nell'intervento di marca processualpenalistica.

4. *Incognite di domani: il processo penale nel metaverso.*¹¹ Premesso e ribadito il carattere di "liminalità" che, come si è detto sopra, sembra contraddistinguere la materia sia dal punto di vista degli studi scientifici, sia nella prospettiva dell'assetto regolatorio attualmente in vigore, benché non s'intenda elevare il peana di una normativa - l'ultima, appunto - che avrebbe l'ambizione di erigere il processo da remoto a *modus* ordinario di svolgimento pur in difetto di criteri oggettivi e soggettivi del tutto coerenti e funzionali ad orientare e (talora) a imporre la scelta giudiziale dell'"a distanza"¹¹, si è comunque ragionevolmente convinti che si tratti di un nuovo inizio, di un nuovo approccio, almeno *in parte qua*.

Volenti o nolenti, d'ora in avanti nessuno potrà (più) ignorare le implicazioni di un dinamismo tecnologico che, persino sotto lo specifico profilo dell'accertamento giurisdizionale penale, negli anni a venire impegnerà senza sosta l'agenda politica, le istituzioni e gli operatori forensi: nella trasformazione profonda delle coordinate spaziali e temporali in cui vive una società globale radicalmente diversa da quella sulla quale la stessa scienza processualpe-

¹⁰ L'articolo recita infatti come segue: «1. L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84. 2. Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. 3. I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza. 4. Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento. 5. Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa».

¹¹ Insiste sull'eccesso di discrezionalità concessa al giudice nelle determinazioni relative tanto all'*an* quanto al *quomodo* del ricorso al collegamento audiovisivo D. NEGRI, *Atti e udienze "a distanza"*, cit., 483 s.

nalistica è venuta storicamente a strutturarsi, è illusorio pensare di potersi astenere dal prendere in considerazione la *chance*, caso mai, di riconfigurare tramite alcune avanguardie tecniche il sistema giudiziario secondo canoni di maggior sostenibilità (in termini di risorse e di tempo liberati) e di maggior equità processuale (in termini, per esempio, di più agevole accesso alla giustizia).

Del resto – e mi accingo a chiudere con una notazione che so bene farà inorridire i più – saremo presto chiamati a discutere delle incognite poste dal progressivo delinarsi all’orizzonte di un nuovo paradigma digitale, il c.d. “metaverso”⁴².

Menzionato per la prima volta nel lontano 1992 in un romanzo dal titolo “*Snow Crash*” di Neal Stephenson, sotto la dicitura di “metaverso”⁴³ parrebbero potersi raccogliere differenti tipi di tecnologia⁴⁴ che, nella loro variabile combinazione, promettono l’esperienza di una realtà completamente immersiva⁴⁵ – fino adesso testata soprattutto nel *gaming* e nel settore dei beni culturali – la quale dovrebbe presto essere in grado di consentire a magistrati, avvo-

⁴² Si consigliano, per una primissima e non esaustiva ricognizione, le seguenti letture: *The Future of Metaverse in the Virtual Era and Physical World. Studies in Big Data*, a cura di Hassanien-Darwish-Torky, Cham, 2023; *Metaverso. Diritti degli utenti – piattaforme digitali – privacy – diritto d’autore – profili penali – blockchain e NFT*, a cura di Cassano-Scorza, Pisa, 2023; CATARAZZO, *Il Metaverso: quali opportunità per i legali?*, in *ilProcessotelematico.it*, 23 agosto 2022; MARTONE, *Prime riflessioni su lavoro e metaverso*, in *Arg. dir. lav.*, 2022, 6; FUMI, *Metaverso e fenomenologia*, in *Sicur. giust.*, 2022, 2, 25 ss.

⁴³ Torna utile, in proposito, ciò che di esso si scrive in un importante documento stilato dall’agenzia Europol: «*The metaverse is often described as a hypothetical iteration of the internet as a single, universal virtual world that presents the user with an immersive experience that feels “real”, usually through the use of a headset. In its very recent definition, it can blur the lines between the physical and virtual world to create a single blended, extended or mixed reality. As a result, the metaverse is now just focused on virtual reality (VR), but is increasingly being defined in terms of augmented reality (AR) or extended or mixed reality (XR)*». Vd. EUROPOL, *Policing in the metaverse: what law enforcement needs to know, an observatory report from the Europol Innovation Lab*, Luxembourg, 2022, il cui testo è reperibile all’indirizzo <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Policing%20in%20the%20metaverse%20-%20what%20law%20enforcement%20needs%20to%20know.pdf>.

⁴⁴ ... per una rassegna dei quali vd. anche FALCONE, *Online Hearings and the Right to Effective Defence in Digitalised Trials*, in *Investigating and Preventing Crime in the Digital Era*, a cura di Bachmaier Winter-Ruggeri, Cham, 2022, 192 ss.

⁴⁵ ... grazie a speciali visori VR o, comunque, a peculiari dispositivi capaci di veicolare le percezioni collegate ai cinque sensi.

cati, testimoni e giurati di “esistere” in un’aula digitale condivisa⁴⁶, in cui la comunicazione in tempo reale delle piattaforme già note, associata alle proiezioni olografiche di ciascun soggetto, potrebbe ridurre a zero, o comunque, all’irrelevanza, quel *gap* tra dimensione reale e dimensione virtuale che, finora, è stato al centro delle discussioni sulla tenuta costituzionale di ogni istituto facente leva sull’intermediazione dei *nova* tecnologici nello svolgimento delle diverse attività processuali.

E che questo scenario, in cui realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e realtà estesa o mista (XR) andranno a sommarsi e confondersi, sia molto meno ipotetico per l’ambito giudiziario di quanto si possa immaginare, ce lo conferma la notizia secondo cui a febbraio 2023, in Colombia, è stata celebrata la prima udienza nel metaverso⁴⁷. Non a caso la *Ley 2213*, adottata nel giugno 2022⁴⁸, legittima il ricorso alle tecnologie informatiche d’avanguardia (senza specificazioni ulteriori) in tutte le giurisdizioni dell’ordinamento. Con peculiare riguardo al plesso penale, poi, è l’art. 7 a consentire l’utilizzo de «*los me-*

⁴⁶ Vd. PUMPHREY, JR., *How the Metaverse Could Change Criminal Defense Forever*, 12 marzo 2022, reperibile all’indirizzo <https://www.pumphreylawfirm.com/blog/how-the-metaverse-could-change-criminal-defense-forever/>.

⁴⁷ GUTHRIE, *Justice in Metaverse: Here’s What the First Virtual Court Hearing in Colombia Looked Like*, in <https://www.law.com/international-edition/2023/02/19/justice-in-the-metaverse-heres-what-the-first-virtual-court-hearing-in-colombia-looked-like/?slreturn=20230508014634>, 19 febbraio 2023; BELLO, *Future of justice: Colombia makes history by hosting its first-ever court hearing in the metaverse*, in <https://www.euronews.com/next/2023/03/01/future-of-justice-colombia-makes-history-by-hosting-its-first-ever-court-hearing-in-the-me>, 1 marzo 2023; FORTIS, *The metaverse is testing the limits of what is legally possible*, in https://cointelgraph.com/news/the-metaverse-is-testing-the-limits-of-what-is-legally-possible?_ga=2.112824077.808954691.1686203943-465565092.1686203943, 3 marzo 2023; PEYRON, *Viene il giudizio nel Metaverso. Ma verrà alla fine dei giorni*, in www.avvenire.it, 1 marzo 2023. Per vero, anche in Cina si sarebbero già tenute delle udienze nel Metaverso, stando a quanto sommariamente riportato dai seguenti lanci di agenzia: *A Chinese local court recently opened a hearing in Metaverse, saying it helps drive the digitization of the judicial system*, in <https://en.pingwest.com/w/10840>; *The First Metaverse Trial Opened in a Local Court in China*, 11 novembre 2022, in <https://odr.info/the-first-metaverse-trial-opened-in-a-local-court-in-china/>, 30 settembre 2022. Della forte apertura dell’ordinamento processuale cinese al progresso tecnico dà conto anche AINORA, *Smart courts: verso una nuova dimensione della giustizia*, in ilProcessotelematico.it, 30 luglio 2021.

⁴⁸ *Ley 2213 de 2022 «Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones»*, reperibile all’indirizzo <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=187626>.

dios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales» anche ai fini dell'assunzione delle prove, salvo parere contrario delle parti.

Va da sé che, nell'intento *illico et immediate* di allontanare già solo lo "spettro" dell'avvento di una soluzione tecnica così distante dalla fisionomia abituale dell'aula processuale e così "sganciata" dal canone tradizionalmente inteso dell'unità di luogo materiale, ci si potrebbe limitare ad evidenziare una prima e lampante criticità. Come è constatabile dai video diffusi in rete del processo colombiano, l'impiego di *avatar* dalle sembianze molto stilizzate, *rectius* cartoonesche⁴⁹, riduce oltremisura la riproducibilità delle espressioni facciali, dei segni e del linguaggio del corpo di coloro che intervengono, di fatto abbassando (invece di innalzare) il livello di "fedeltà" al reale rispetto alle più ordinarie modalità di videocollegamento.

Ora, là dove, come nella vicenda *de qua*, si trattasse di una causa civile o amministrativa con un oggetto del contendere relativamente semplice quale, ad esempio, la riscossione di alcune multe stradali, le perplessità e il disagio suscitati da un'opzione di questo genere potrebbero anche in qualche modo venir ridimensionati.

Ben altro e dirimente valore, però, avrebbe la circostanza che una tale condizione di "imperfezione mimetica" potesse attingere quei giudizi in cui si discute delle libertà dell'imputato e dove, pertanto, il peso "antropologico" dei tratti identitari della persona non può essere così dismesso.

E pur tuttavia, ce la sentiamo di affermare che una constatazione di questo genere sia sufficiente a sgombrare *definitivamente* il campo da qualsiasi discussione in merito ad un "trasloco" della dinamica processuale penale (o di taluni selezionati segmenti della medesima) in quello che potrà essere il "nuovo mondo"?

Quid iuris, infatti, allorquando - tenuto conto della quantità di investimenti che le *big companies* a livello mondiale stanno riversando su un settore dalle potenzialità economiche "mostruose" - questa prima fase per così dire "embrionale" verrà velocemente superata con la messa a disposizione di *hardware* e *device* raffinatissimi⁵⁰, capaci di restituire un vero e proprio "clone digitale"

⁴⁹ HELLER-CASTAÑO, *Artificial Intelligence, Virtual Courts, and Real Harms*, in www.lawfareblog.com, 14 marzo 2023.

⁵⁰ Del potenziale sotteso a queste nuove tecnologie come, ad esempio, la possibilità di annullare qualsiasi latenza nella comunicazione di immagini e suoni, si può avere un saggio guardando un esperimento

del tempo e dello spazio in cui siamo soliti allocarci e, per di più, con costi del tutto accessibili?

In verità, qualsiasi sarà la risposta relativa agli utilizzi processuali di un'applicazione tecnica (prevedibilmente ancora per poco) "di frontiera", in ogni caso essa deve essere ricercata - e così ci ricollegiamo idealmente alle notazioni iniziali sulla vocazione "delimitativa" del titolo - nell'equilibrio tra confini noti e limiti superabili e/o superandi.

Ne siamo tutti fin troppo consapevoli: tratto caratteristico dell'uomo e, dunque, della sua scienza intesa come conoscenza è proprio la tensione alla "vertigine" del viaggio oltre le Colonne d'Ercole⁵¹.

A rifletterci bene, però, se davvero c'è un errore da ascrivere ad Ulisse ed ai suoi, esso non si rinviene nell'atto dell'oltrepassare, nel passaggio in sé, ma nell'aver preteso di attraversare l'oceano con gli stessi identici "mezzi" utilizzati per navigare tra le rive del *mare nostrum*. È da questo esiziale "abbaglio" che occorrerà guardarsi dinanzi alle nuove e sempre più ambiziose sfide poste dalla digitalizzazione che - si ricorda l'ovvio - non deve mai essere intesa come "scopo" in sé, bensì come "strumento" di rafforzamento delle garanzie "portanti" l'edificio ordinamentale nel suo complesso⁵².

Evitando di replicare schemi argomentativi ormai logori, per lo più inopinatamente tesi a polarizzare la discussione tra «utopia da rincorrere o distopia da rifuggire»⁵³, finanche (ma non solo) l'avvicinamento a tematiche come quelle delle cc.dd. "*Metaverse Courtrooms*" pretende l'abbandono, una volta per tutte, di aprioristiche paure e riluttanze⁵⁴.

Calandosi nelle cliniche di una sperimentazione che richiede l'indispensabile apporto degli studiosi e dei professionisti di tutti i saperi interessati, il *focus* dell'indagine dovrà appuntarsi sul controllo del livello di "capacità imitativa" del mondo materiale riscontrabile nelle singole soluzioni tecnologiche prese in considerazione.

condotto dalla Vodafone e disponibile all'indirizzo
<https://www.youtube.com/watch?v=OLCI8VT2QLU>.

⁵¹ Al qual riguardo, di recente, meritano di essere lette le affascinanti riflessioni sugli elusivi «fratelli minori» dei buchi neri del fisico ROVELLI, *Buchi bianchi. Dentro l'orizzonte*, Milano, 2023, *passim*.

⁵² Vd. anche di recente JANSEN-SCHREINER, *Captured by Digitization*, in *Intern. Journ. for the Semiotics of Law*, 1 dicembre 2022.

⁵³ NEGRI, *Atti e udienze "a distanza"*, cit., 451.

⁵⁴ DE MINICO, *La tecnologia non si governa con la paura, ma con regole ad hoc*, in *Il Sole-24 Ore*, 12 aprile 2023.

Testando e monitorando il loro impiego su larga scala, si addiverrà a “misurare” il tipo e il grado di incidenza di queste suggestive tecnologie sull’esercizio della giurisdizione e, più in particolare, sulla funzionalità di quelle situazioni giuridiche soggettive che formano il nucleo duro dei diritti costituzionali.

Solo e soltanto sulla scorta di un “protocollo” scientifico e operativo come quello ora grossolanamente abbozzato sarà possibile sciogliere *funditus* le riserve circa l’opportunità di una riqualificazione (anche soltanto parziale e selettiva) dei luoghi e dei modi della giustizia alla luce di una contemporaneità digitale incorporea, nonché, più in generale, comprendere se un connubio sorvegliato tra processo penale e innovazione tecnologica sia in grado di rispettare la *tra-dizione* personalistica di cui il primo si sostanzia, oppure, e per contro, sia destinato a integrarne un deprecabile *tra-dimento*.